II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1995

recante seconda modifica della decisione 95/33/CE recante approvazione parziale del programma finlandese di attuazione degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede)

(95/529/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 138,

considerando che il 26 ottobre 1994 la Finlandia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto succitato, il programma di attuazione degli aiuti di cui agli articoli 138, 139 e 140 del medesimo per taluni prodotti e attività durante il periodo 1995-1999 ;

considerando che tale programma, modificato con la lettera del 16 dicembre 1994, è stato parzialmente approvato con la decisione 95/33/CE della Commissione [1], modificata dalla decisione 95/330/CE [2] ;

considerando che il 13 settembre 1995 la Finlandia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 143 dell'atto succitato, una richiesta di autorizzazione della Commissione intesa a modificare il programma allo scopo di includervi alcuni frutti e funghi, non previsti dalla decisione 95/33/CE ; che la decisione in esame fa riferimento, all'articolo 3, paragrafo 3, ad eventuali ulteriori decisioni per prodotti non figurantivi ; che la domanda di aiuto per alcuni frutti e funghi è conforme alle disposizioni dell'atto di adesione, in particolare dell'articolo 138 ; che l'aiuto è concesso in relazione alle quantità prodotte ma viene applicato esclusivamente per un anno e può pertanto essere considerato conforme ai principi della riforma della politica agricola comune,

[1] GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 56.
[2] GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 95/33/CE, nella tabella « Aiuti connessi alla produzione », sotto la voce « Tutte le regioni », è aggiunto il seguente testo:

Aiuti connessi alla produzione	Tasso massimo dell'aiuto in FMK/kg per la produzione di ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Mirtillo rosso, mirtillo nero (*),	1,06	0	0	0	0	0
Cantharellus cibarius, Boletus edulis, Lactarius rufus, lactarius torminosus, Lactarius trivialis	2,36	0	0	0	0	0

(*) Eccettuate le bacche che possono beneficiare di un aiuto connesso alla superficie.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione